

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 47 del 01.03.2010

**OGGETTO****RICORSI - I.C.I. - RICORSO PROPOSTO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE DAL SIG. COLANGELO PIETRO IN RELAZIONE ALL'ANNUALITA' 2004 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

L'anno **2010** addì 1 (**Uno**) del mese di Marzo alle ore 18,20 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco **Massimiliano Pescini**, assistito dal Segretario Generale, **dr.ssa Patrizia Landi**.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BENCINI Luciano	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CEI Veronica	X		SAVI Carlo	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASI Renzo	X				

**LA GIUNTA**

Premesso che il Sig. Colangelo Pietro ricorreva avanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze contro il Comune di San Casciano V.P. avverso l'avviso di accertamento I.C.I., nonché avverso l'atto di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria emesso dal responsabile del tributo in data 29.12.2009 e notificato al medesimo in data 31.12.2009, in ordine all'annualità 2004, in relazione al possesso di fabbricati ad uso abitativo oggetto di locazione;

Atteso che il Sig. Colangelo aveva già proposto ricorso avverso ulteriori avvisi di accertamento I.C.I. emessi in data 02.11.2009 e notificati al medesimo in data 10.11.2009 in relazione alle annualità 2005, 2006, 2007 e 2008;

Richiamata la propria, precedente deliberazione n. 32 del 08.02.2009, esecutiva, con la quale il responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate veniva autorizzato a resistere in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze;

Valutata l'opportunità di costituirsi anche nel giudizio tributario relativo all'annualità 2004, per confutare le deduzioni di controparte, nonché al fine di evitare preclusioni e/o decadenze nell'esercizio del diritto di difesa;

Visto l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni, che prevede l'obbligo di assistenza tecnica in giudizio soltanto per le parti diverse dal Ministero delle Finanze o dall'Ente locale impositore;

Ritenuto di costituirsi nell'ambito dei predetti procedimenti tributari senza ricorrere alla nomina di un legale di fiducia, avvalendosi dell'Ufficio tributi per la redazione delle controdeduzioni ex art. 23, commi 2 e 3, D.Lgs. 30.12.1996, n. 546;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Dr. Bastianoni Roberto, responsabile del Servizio affari generali e delle entrate, a costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del Servizio affari generali e delle entrate ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

Atteso il parere reso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità, secondo cui la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile.

Con voti unanimi resi nei modi di legge

**DELIBERA**

1) Di autorizzare il responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate, Dr. Roberto Bastianoni, a costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, nell'ambito del procedimento tributario meglio descritto in premessa, promosso dal Sig. Colangelo Pietro, in materia di imposta comunale sugli immobili, in relazione all'anno 2004.

2) Di trasmettere la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Infine, con separata ed unanime votazione

**DELIBERA altresì**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.